Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo degli interventi e dei servizi

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento unico di Ambito territoriale disciplina i criteri e le modalità unitarie per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociosanitarie e agli interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Molfetta - Giovinazzo, ai fini della loro fruizione.
Le norme del presente regolamento saranno applicate dai Comuni dell'Ambito Territoriale e si intendono estese sia ai servizi a valenza comunale che ai servizi a valenza di ambito territoriale.
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia, per consentire il corretto funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali così come definito alla luce della Legge regionale n.19/2006 e del Regolamento regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i.

ART. 2 – PRINCIPI

I Comuni dell'Ambito Territoriale perseguono la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben-essere" della comunità.
Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito Territoriale, formato dai Comuni di Molfetta e Giovinazzo, si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni, che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell'individuo, così come previsto nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016;
- l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

ART.3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia.

In particolare il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Art. 118 della Costituzione con cui il legislatore attribuisce le funzioni amministrative, sulla base del principio di sussidiarietà, all'Ente locale quale ente più vicino ai cittadini e, quindi, meglio in grado di realizzarne gli interessi;
- Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m. e i.;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare gli artt. 2,6,18 lett. g e 251;
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n.214;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l'art.1282;
- DPCM 159 del 5.12.2013 s.m. e i.;
- Legge Regionale n. 19/2006 e successive modificazioni
- Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m. e i. tra cui, in particolare, il Regolamento Regionale n.11/2015;

Il regolamento, inoltre, tiene conto delle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia e nel Piano Sociale di Zona di Ambito.

[1] Legge 8 novembre 2000, n. 328,

- Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito..., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";
- Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";
- Art. 18: "il Piano di Zona indica … g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2".
- Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."

[2] Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

ART. 4 – FINALITÀ ED OBIETTIVI

Gli interventi e i servizi di cui al presente regolamento sono finalizzati a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale e devono essere destinati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- facilitare la permanenza nel domicilio;
- aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono generare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali e psicologiche, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- promuovere i diritti dei minori e degli adolescenti ad una crescita psicologica e culturale equilibrata e serena;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento delle proprie autonomie nonché all'inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone con disabilità, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

L'elemento determinante nella predisposizione dell'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'Ambito e presenti sul territorio, al fine di creare una rete di servizi accessibili alla universalità dei cittadini. Tutti gli interventi sono pertanto considerati come facenti parte di un programma di aiuto predisposto dal Servizio sociale professionale e concordato con l'interessato.

ART.5 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale, elencati nell'art 12 della L.R. n.19/2006, garantisce con interventi strategici unitari ed una unica direzione esecutiva mediante l'Ufficio di Piano unitario dell'Ambito, le prestazioni e i servizi essenziali, identificati nelle seguenti tipologie, tenendo conto delle risorse disponibili, e delle diverse esigenze del territorio:

- servizio sociale professionale;
- servizio di segretariato sociale;
- servizio di Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
- servizio di assistenza domiciliare rivolta a soggetti e nuclei familiari con fragilità sociale;
- servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;
- assistenza presso strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- assistenza presso centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;

- servizi per l'infanzia e la famiglia;
- servizi di contrasto alla povertà ed alla devianza.
- Servizio contrasto e prevenzione violenza di genere.

L'Ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo, valorizzando la centralità delle famiglie nonché la multidisciplinarietà dell'approccio assistenziale, promuove gli interventi a favore di:

- **MINORI** – persone fino al compimento del 18° anno di età per le quali sussistano condizioni di rischio di marginalità o abbandono, ovvero di insufficiente sostegno economico, educativo e relazionale;
- **DISABILI** – persone, che non hanno ancora compiuto i 65 anni di età, affette da certificate minorazioni psichiche, intellettive, fisiche e sensoriali che impediscono un adeguato inserimento negli ambiti di vita familiare, sociale, scolastico, lavorativo e di tempo libero;
- **ADULTI** – persone comprese fra i 18 e i 64 anni che versino in condizioni di grave disagio sociale e relazionale o in situazione di sofferenza psichica;
- **ANZIANI** – persone oltre i 65 anni con diversa intensità e gravità di bisogno.

Art. 6 - DESTINATARI

Il sistema integrato dei servizi sociali realizzato sul territorio nell'Ambito Territoriale formato dai Comuni di Molfetta e Giovinazzo, ha carattere di universalità, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, già richiamata in precedenza. Possono usufruire delle prestazioni, interventi e servizi di cui al presente regolamento e tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e delle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza:

- i cittadini italiani residenti nei Comuni dell'Ambito;
- gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nei Comuni dell'Ambito;
- i cittadini italiani residenti in altre Regioni che si trovino in condizioni tali da richiedere interventi urgenti e indifferibili, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento;
- gli stranieri, gli apolidi, i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, e comunque dimoranti temporaneamente nei Comuni dell'Ambito, che versano in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili;

Si qualificano come "interventi indifferibili" gli interventi socio-assistenziali o socio sanitari di urgenza e/o soccorso, aventi caratteristica di straordinarietà e temporaneità e sono garantiti a tutti i soggetti su elencati, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento e, per i cittadini stranieri, secondo gli accordi internazionali.

Per gli interventi e i servizi socio-assistenziali che non rivestono carattere di indifferibilità ovvero di urgenza, sarà cura dell'Ufficio di Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza del soggetto interessato, comunque in ambito nazionale, ai fini di concordare un eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dalla Amministrazione competente di residenza.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge n. 328/00, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,

previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI E I CRITERI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'I.S.E.E.

L'accesso ai servizi a domanda individuale, alle prestazioni sociali agevolate e alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, salvo quanto diversamente disposto dalla legge e/o dal Coordinamento Istituzionale, è garantito tenendo conto della valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, secondo quanto stabilito all'art.11 del presente Regolamento. Si definiscono:

a) i servizi a domanda individuale, quelli che si attivano su richiesta dell'interessato;
b) le prestazioni sociali agevolate, quelle non destinate alla generalità dei soggetti e la cui ammissione è collegata, nella misura e nel costo, alla valutazione della situazione economica del richiedente e/o del suo nucleo familiare;
c) le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e/o limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi:
    1. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
    2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
    3. interventi atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi quelli di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

       L'Ambito potrà contribuire in tutto o in parte al pagamento del costo delle prestazioni sociali o della quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie, a cui è di norma tenuto il richiedente, solo qualora sia possibile assicurare la copertura finanziaria della relativa spesa.

Per valutare l'accesso ai servizi a domanda individuale, alle prestazioni sociali agevolate e alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, si fa riferimento alla situazione economica del richiedente e/o del suo nucleo familiare.

La situazione economica del richiedente è valutata, di norma, con riferimento alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, in base a quanto previsto dal D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013 e tenuto conto delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale che applica annualmente le tariffe dei servizi nel territorio dell'Ambito per il calcolo della quota di compartecipazione a carico degli utenti.

Le tariffe dei servizi sono oggetto di presa d'atto dalla Giunta di entrambi i Comuni dell'Ambito secondo normativa.

ART. 8 - RIVALSA SULLE PROPRIETÀ DELL'UTENTE E RECUPERO DEI CREDITI

L'Amministrazione può intraprendere atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate, ovvero che abbiano usufruito

indebitamente delle stesse, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme anticipate dovute per la compartecipazione, laddove non vengano riversate e secondo le procedure di legge.
In ogni caso di morosità o inadempienza, l'Amministrazione si riserva di adottare le necessarie misure, ivi comprese quelli giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi.

CAPO II

PROCEDURE E MODALITA' PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO

ART. 9 - ACCESSO UNICO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI (PUA) E SEGRETARIATO SOCIALE

L'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari da parte del cittadino è unico ed è garantito attraverso le Porte Uniche di Accesso (PUA) e gli Sportelli di Segretariato Sociale attivati presso gli uffici dei servizi sociali dei Comuni dell'Ambito.
La **PUA**, Porta Unica di Accesso, è il luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per ottenere qualsiasi informazione ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali e sanitarie, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità nell'accesso.
La richiesta, che può essere di natura domiciliare, residenziale e di natura semiresidenziale, deve essere presentata in PUA dall'interessato, da un familiare o da un tutore/curatore speciale, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, in collaborazione con il Medico di famiglia.
Al fine di definire le prestazioni socio-sanitarie da attivare in favore dell'assistito, presso il Distretto Socio-Sanitario Uno, è costituita l'Unità di valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) che definisce collegialmente la appropriatezza dell'intervento e predispone il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI).
L'Ambito Molfetta – Giovinazzo deve garantire due Porte Uniche di Accesso, operanti una per ciascun Comune, costituite da personale socio-sanitario dedicato che si avvale del back office unico distrettuale.
Il **Segretariato Sociale** è un servizio rivolto a tutti i cittadini, che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative, sia pubbliche che private, presenti sul territorio. Esso si concretizza come articolazione funzionale del Servizio Sociale Professionale ed orienta il cittadino verso lo stesso, quando il problema rilevato lo rende necessario. Il Segretariato Sociale svolge, dunque, le funzioni di:

- accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno sociale;
- informazioni sull'offerta dei servizi e sulle procedure di accesso;
- orientamento e accompagnamento all'utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali;
- segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti e invio ai servizi sociali per la presa in carico;
- raccolta e monitoraggio dei dati sui problemi, sulla domanda, sulle risposte erogate;
- le ricerche sul grado di soddisfazione degli utenti;
- promozione di scambi e confronti con enti e organizzazioni di cittadini;
- integrazione tra i servizi e le risorse territoriali.

ART.10 - ISTRUTTORIA, EROGAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE, SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLE PRESTAZIONI.

Istruttoria ed erogazione

Le domande di accesso alle prestazioni sono soggette a specifica istruttoria, espletata dall'Ufficio servizi sociali, anche in sinergia con altri Uffici e/o istituzioni competenti per il procedimento.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio competente deve concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, salva la necessità di richiedere integrazione documentale. In tal caso, il termine potrà essere sospeso solo per una volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Nel caso non pervengano o non siano fondate le osservazioni degli interessati, il Responsabile dell'ufficio disporrà l'esclusione dal beneficio economico ovvero attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore.

Il richiedente potrà partecipare al procedimento con le modalità previste dalla citata L.241/1990.

La partecipazione al procedimento delle persone interessate potrà essere agevolata mediante l'eventuale supporto di altri servizi territorialmente competenti.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello, con contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati relativi alla condizione socio-economica, tra cui l'ISEE.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare espressamente di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la veridicità.

Le prestazioni sono erogate nei tempi previsti per gli specifici Servizi/Interventi, secondo principi di priorità e celerità, nei limiti delle risorse disponibili.

Dell'attivazione dei Servizi/Interventi, i Servizi Sociali danno formale comunicazione ai destinatari.

I destinatari, ovvero chi ne esercita la tutela, a seconda della tipologia del Servizio/Intervento, dovranno sottoscrivere, per accettazione, il PAI che comprende tutte le informazioni riguardati le prestazioni socio-sanitarie e di tutela in capo alla famiglia e ai servizi territorialmente competenti.

Possono essere previste erogazioni urgenti in caso di situazioni di emergenza, ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento; tale emergenza deve essere relazionata dall'Ufficio servizi sociali, che provvede agli adempimenti conseguenti.

La prestazione è erogata in favore del richiedente o in favore di persona diversa, nel caso in cui l'istanza sia presentata dal suo rappresentante legale.

Variazione

La prestazione decorre dall'adozione del relativo provvedimento di concessione, da parte dell'organo competente.

Essa può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio economiche o familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.

Ogni variazione nell'erogazione del servizio è disposta dall'Ufficio Servizi Sociali che ha curato la presa in carico, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione e la progettazione dello stesso.

Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.

Il rinnovo della prestazione sociale agevolata è subordinato alla presentazione annuale di una nuova istanza avanzata allo stesso titolo, salva diversa durata del servizio espressamente prevista dal provvedimento di concessione.
Le deleghe alla riscossione di contributi di natura economica devono essere rilasciate dal richiedente la prestazione o dal suo legale rappresentante nelle forme previste dall'art.21 del DPR 445/2000.

Durata e cumulo delle prestazioni.
La durata e la tipologia delle prestazioni è legata alla natura dell'intervento in relazione alla valutazione sociale e al progetto di intervento personalizzato elaborato dai servizi sociali e condiviso con i soggetti interessati.
È possibile, in via eccezionale, il cumulo di più prestazioni a favore di un unico soggetto, solo ed esclusivamente se, valutata la complessiva condizione socio-economica, il coordinamento di tali prestazioni con le risorse della rete familiare e comunitaria evitino in concreto il ricorso all'istituzionalizzazione.
Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno autonomo, fatta avvertenza che, in difetto, potranno essere sospese, con provvedimento motivato, le provvidenze economiche e il servizio concesso.

Controlli
Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, i Comuni dell'Ambito Territoriale, si riservano, in ogni caso, di effettuare tutti i controlli previsti dalla Legge:
a) avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.).
b) verificando i dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, ecc…

L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati determina il rigetto della richiesta ovvero la revoca della prestazione erogata, ai sensi della normativa vigente.

Cessazione, sospensione, rinuncia e revoca dei servizi/interventi.
La **cessazione e la sospensione** dell'erogazione del Servizio/Intervento sono disposte dall'Ufficio Servizi sociali quando:
1. su richiesta dell'interessato;
2. vengano meno le condizioni e i criteri che hanno determinato l'erogazione;
3. il cittadino, previo invito ad adempiere entro 30 giorni, non ottemperi ai propri obblighi connessi all'aggiornamento della propria condizione ISEE, ove la stessa sia elemento di accesso al servizio;
4. il destinatario non usufruisca del servizio/Intervento senza giustificato motivo, per un numero di prestazioni e/o per un tempo definiti dal Disciplinare e dalle procedure specifiche per l'accesso a ciascun servizio.

Sia la cessazione che la sospensione devono essere comunicate dall'Ufficio Servizi Sociali al destinatario

esplicitando le motivazioni che le hanno determinate.

La **rinuncia** alle prestazioni da parte del destinatario deve essere formalmente sottoscritta dallo stesso o dal suo rappresentante legale; la rinuncia non esonera il cittadino da eventuali obblighi maturati a suo carico sino alla data di effettiva rinuncia alla prestazione. La mancata accettazione del servizio/intervento entro i termini fissati dai relativi disciplinari, equivale a rinuncia dello stesso.

La **revoca** degli interventi e delle prestazioni sarà disposta dall'Ufficio competente nei seguenti casi:

1. accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati. In tal caso, Le rispettive Amministrazioni Comunali procederanno alla revoca dei benefici concessi ed al recupero di quanto eventualmente già riscosso dal dichiarante, nonché alla segnalazione dell'eventuale reato alla Procura della Repubblica.
2. Mancato pagamento della quota di compartecipazione, relativa ad almeno tre mensilità;
3. Mancata attuazione degli adempimenti a carico dell'utente previsti nel PAI.

ART. 11 - IL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE AGEVOLATE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.

Per tutte le tipologie di prestazioni sociali e sociosanitarie, salvo quanto diversamente previsto dalle particolari normative di settore e dal Coordinamento Istituzionale, tenuto al pagamento del costo della prestazione, ovvero della quota sociale di tale costo, è sempre *in primis* il cittadino.
Il Comune non potrà in nessun caso contribuire, nemmeno in parte, al pagamento del costo delle prestazioni dovute dall'utente, qualora non vi sia la copertura finanziaria della spesa.
L'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie è garantito tenendo conto della valutazione della condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare e degli altri indicatori di svantaggio sociale.
La quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio sarà definita secondo la formula di seguito riportata, stabilita in sede di Coordinamento Istituzionale che approva il presente Regolamento:

$$\text{Quota compartecipazione} = \frac{\text{ISEE x Costo della prestazione}}{\text{LIMITE MASSIMO ISEE definito in Coordinamento}}$$

Sono esentati dal pagamento della quota coloro che sono in possesso di attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, inferiore alla quota che sarà annualmente determinata dal Coordinamento Istituzionale, mentre pagheranno il 100% del costo del servizio coloro il cui ISEE è pari o superiore al limite massimo individuato dallo stesso Coordinamento Istituzionale.
Per l'accesso alle prestazioni di natura socio-sanitaria, a ciclo diurno o domiciliare, si terrà conto dell'ISEE socio-sanitario. Per le prestazioni residenziali socio-sanitarie, si terrà conto dell'ISEE socio-sanitario-residenze. Per le prestazioni sociali e socio-sanitarie rivolte ai minori, si terrà

conto:

a) In caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, dell'ISEE minorenni;
b) In tutti gli altri casi, dell'ISEE ordinario.

Qualora le risorse non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno, si procederà alla formazione di graduatorie, ai sensi del successivo Art. 12.
Sono, comunque, gratuiti i servizi:

- per l'accesso (Segretariato sociale; PUA);
- di Pronto intervento sociale;
- a bassa soglia, di contrasto alla grave emarginazione adulta.

Salvo quanto diversamente disposto dal Coordinamento Istituzionale, per i servizi a fruizione ed accesso aperto alla cittadinanza (p. es. centri aperti polivalenti per anziani) l'onere di compartecipazione è assolto mediante il versamento di una quota di abbonamento periodico, con modalità stabilite dal relativo disciplinare.

Gestione delle priorità: le situazioni ad alto indice di gravità sociale

I casi rientranti nelle fattispecie successivamente elencate, in ragione della loro particolare gravità, purché accertate e documentate, accedono in via prioritaria ai servizi ed interventi:

- **Situazioni d'emergenza** si intendono i casi di persone gravemente non autosufficienti o affette da patologia in fase terminale, oppure dimesse da strutture sanitarie e che necessitano di assistenza continua e risultano prive di familiari in grado di provvedervi, ovvero in stato di grave disagio derivante da condizioni di abbandono, maltrattamento, violenza e/o abuso all'interno del nucleo familiare;
- **Situazioni d'urgenza** si intendono i casi in cui l'aggravamento dello stato dell'utente già in carico, comporti la necessità di passaggio ad un servizio a maggior intensità assistenziale.
- **Disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e ai sensi dell'art.403 Cod. civ**.

La valutazione della compartecipazione alla spesa e l'eventuale recupero dei crediti saranno effettuati una volta superata la situazione emergenziale, qualora risulti impossibile effettuare una verifica preventiva.
In caso di assenza di risorse finanziarie, il competente Dirigente dell'Ambito, a fronte della richiesta dettagliata e motivata di attivazione da parte del servizio sociale, autorizzerà la prestazione, proponendo adeguata variazione al Bilancio o al PEG.

ART. 12 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Qualora le risorse per un determinato servizio/intervento non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno e ciò sia compatibile con la tipologia di prestazione da erogare, si procederà alla definizione di una graduatoria delle domande. Le graduatorie per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni verranno formulate sulla base di una serie di parametri di priorità, che rappresentano condizioni di maggiore svantaggio sociale e rischi di emarginazione.
I criteri di priorità sono i seguenti:

1. Maggior numero di disabili gravi nel nucleo familiare;

2. Presenza, nel nucleo, di familiari affetti da gravi problemi sanitari o da malattie mentali o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
3. Valore indicatore ISEE più basso;
4. Persone sole con figli minori a carico;
5. Persone sole ultrasettantenni;
6. Carico familiare;
7. Condizioni abitative inadeguate;
8. Assenza di parenti obbligati per legge agli alimenti o presenza di parenti in condizioni economiche tali da non potervi provvedere;
9. Ordine temporale di presentazione della domanda.

Il Dirigente dell'Ambito, sentito l'Ufficio di Piano, valuterà l'opportunità di pubblicare bandi per la presentazione delle domande per l'accesso al servizio, al fine di procedere alla formulazione di graduatorie degli aventi diritto. I singoli Disciplinari definiranno tempi e modalità di aggiornamento delle graduatorie all'interno dei parametri generali sopra definiti.

ART. 13 – DECISIONE

La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, è in ogni caso trasmessa al dirigente dell'Ambito che, secondo le previsioni del Piano Sociale di Zona, indicherà i RUP per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.

Nessuna proposta di intervento contenente una spesa diretta o indiretta a carico dell'Ente pubblico può avere efficacia se risulti priva del provvedimento amministrativo adottato dal dirigente ed istruito dal RUP incaricato.

La decisione, da assumere entro e non oltre i trenta giorni dalla data di completamento della documentazione della domanda, deve contenere obbligatoriamente:

- in caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, la decorrenza, l'ammontare della eventuale spesa a carico dell'utente e la durata degli interventi;
- in caso di non accoglimento: la motivazione del diniego.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

ART. - 14 RECLAMI E SEGNALAZIONI

In caso di malfunzionamento di un servizio garantito dalle Amministrazioni comunali dell'Ambito, o nel caso in cui il cittadino ritenga di non avere ricevuto, completamente o parzialmente una prestazione, il reclamo deve essere presentato, entro 15 giorni, tramite compilazione del *form online* oppure tramite consegna o spedizione della versione cartacea all'**URP** o all'ufficio competente. Il reclamo prevede l'obbligo di risposta entro 30 gg da parte del RUP e del Dirigente del servizio interessato, o suo delegato. Nel caso sia necessario acquisire documenti e/o effettuare accertamenti, se ne darà notizia al ricorrente interrompendo i termini per la decisione del ricorso per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni.

In caso di situazioni di criticità di cui l'Ambito e le Amministrazioni sono direttamente o indirettamente responsabili, la segnalazione può essere presentata da tutti i cittadini, in forma singola o associata, tramite compilazione del *form online* oppure tramite consegna o spedizione della versione cartacea all'**URP** o

all'ufficio competente. Alla segnalazione seguirà una comunicazione di risposta, entro 30 gg, da parte del dirigente del servizio interessato, o suo delegato.

ART. 15 – DECORRENZA, RINNOVO E VERIFICA DELLE PROVVIDENZE, DECESSI.

La decorrenza della prestazione viene stabilita dall'Assistente Sociale nell'istruttoria predisposta per l'intervento, come risultante in ogni caso nel provvedimento di concessione o di ammissione, e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche e familiari, che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.

Per le prestazioni sociali agevolate non è previsto il rinnovo automatico, ma la loro concessione è subordinata alla presentazione di motivata richiesta annuale di rinnovo.

Tutte le prestazioni devono essere oggetto di verifica dei risultati alla loro scadenza o, comunque, almeno annualmente, per quelle a carattere continuativo.

In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese. Nel caso in cui l'assegnazione del contributo è ancora in itinere, l'Ufficio Servizi Sociali si riserva la facoltà di riesaminare il caso, sulla base della contingente situazione verificatasi e definire nuove modalità di attribuzione del beneficio o decadenza del diritto allo stesso.

ART 16 - ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, tenendo debitamente conto della normativa sui dati sensibili.

Art.17 - DECADENZA

Causano la decadenza da qualsivoglia procedimento di ambito a valenza sociale, i casi in cui i cittadini e i loro nuclei familiari pongano in essere atti di minaccia, lesione o aggressione nei confronti del personale preposto ai servizi, ove tali episodi abbiano dato avvio a denunce all'autorità giudiziaria o alle forze dell'ordine.

Art.18 - ABROGAZIONI

Il presente Regolamento ha vigenza sul territorio dell'Ambito territoriale dalla data di entrata in vigore.

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

ART. 19 - DIRITTI DEGLI UTENTI E TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali acquisiti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte dei Comuni dell'Ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge o dai regolamenti.

Il trattamento può essere effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione dei dati di cui all'art.4. D.lgs.196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica ed ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o regolamento.
I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dalla L.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto riguarda l'accesso ai dati sensibili e giudiziari.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato decreto ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo; il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'ufficio competente all'emissione del provvedimento finale.
L'Assistente Sociale responsabile del caso e tutti gli operatori sociali, pubblici e privati, coinvolti nel progetto di assistenza sono tenuti al segreto d'ufficio e professionale, secondo i dettami del proprio codice deontologico e nel rispetto delle vigenti norme che tutelano la privacy e il trattamento dei dati sensibili. È compito dell'Ufficio Servizi Sociali la cura e la conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni riguardanti la vita privata dei richiedenti. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, sarà trattata nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.
È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

ART. 20 - DECORRENZA

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi/interventi socio-assistenziali e socio-sanitari che saranno assunti in carico dall' Ambito e dai comuni dell'Ambito, successivamente alla data della sua entrata in vigore.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento unico di ambito per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dei due comuni di Ambito Territoriale. Dalla data della sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.